decreto).

Si tratta quindi di entrare nel merito dei singoli accordi stipulati in sede territoriale per comprendere le

solo per la certificazione di incrementi o decrementi del canone), rendendosi necessaria la sottoscrizione di almeno una associazione di

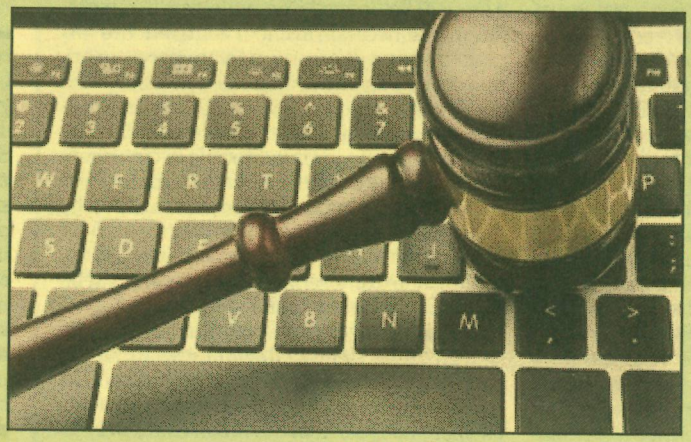
i contratti a canone concordato «non assistiti» l'attestazione in questione costituisce elemento necessario per il riconoscimento delle

a canone concordato, ad eccezione dei contratti riferiti ad immobili situati nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2009.

L'USO DELLA PEC SDOGANATO SOLO DALL'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ricorsi, crescono notifiche e depositi digitali

Dal 15 luglio 2017 la facoltà di notificare il ricorso tramite Pec e di depositare telematicamente in Commissione tributaria è ormai una realtà su tutto il territorio nazionale. L'opzione telematica viene effettuata dalle parti in misura sempre più consistente. Alcune iniziali pronunce dei giudici tributari (Cfr. Ctr Marche n. 534/2016) avevano valorizzato l'uso della Pec nelle notifiche e depositi degli atti processuali anche in assenza dell'avvio del Ptt sulla base a quanto previsto dall'art. 4 del dpr n. 68/2005 che riconosce piena efficacia legale della P. Ben più corposo l'opposto orientamento, confermato poi dalla Corte di cassazione (n. 17941/2016), di ritenere inesistente la notifica degli atti tramite Pec fintanto che non sia stato avviato il processo telematico. Per la Cassazione non risulta applicabile al processo tributario la legge n. 53/1994, che regola le procedure di notifica degli atti anche tramite posta elettronica nel Pct. Inoltre, nel corso dell'estensione del processo telematico, nelle regioni sono state sollevate dalle parti alcune eccezioni di inammissibilità per appelli o controdeduzioni telematiche a fronte di ricorsi o appelli cartacei. In due casi i giudici di secondo grado (Ctr Toscana n. 1377/2017 e n. 833/2018 e Ctr Lazio n. 7894/29018) hanno considerato inammissibile il ricorso in appello notificato tramite Pec in quanto la parte che avvia il processo con modalità cartacea non potrebbe proseguire il contenzioso in secondo grado con modalità telematiche, anche se l'appello si instaura in un momento successivo all'attivazione nella regione del Ptt. Un orientamento più in linea con i principi generali della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo richiamati dalla Corte di cassazione (Cass. ord. 15984/2017, Cass. sezioni unite n. 14917/2016 e Cass. n. 13857/2014) sta oramai emergendo con le sentenze della Ctr Toscana n. 2384/2017, Ctr Lazio n. 24/2018, che consentono l'appello telematico anche se ricorso in primo grado è stato prodotto con modalità cartacea. Sulla validità della costituzione in giudizio telematica del convenuto a fronte di ricorso o appello cartaceo, si segnala una recentissima sentenza della Ctr Abruzzo n. 346/2018 del 12/4/2018 secondo la quale «non può ravvisarsi inammissibilità/nullità nel deposito telematico di semplici controdeduzioni dell'appellato, le quali non hanno minimamente ostacolato la facoltà (per l'allora ricorrente) di impugnare la sentenza di I grado, avendo esse avuto il limitato effetto di controbattere ai motivi d'appello» (in senso conforme Ctr Sicilia n. 1461/2018, Ctp Firenze n. 239/2018, Ctp Foggia n. 1507/2017). Con l'avvio del telematico nel processo tributario è anche consentita la notifica via Pec delle sentenze di primo o secondo grado; infatti tale possibilità trova la suo fondamento giuridico nella disciplina contenuta negli articoli 2 e 5 del regolamento n. 163/2013, richiamato art. dall'16-bis del dlgs. n. 546/92, introdotto con la riforma del contenzioso tributario del 2016. Il tenore letterale delle norme appena richiamate legittimano la notifica Pec degli atti e dei provvedimenti e quindi anche delle sentenze; mentre l'articolo 38, comma 2, del dlgs. n. 546/92 non può che riferirsi alle notifiche tradizionali tramite il servizio postale. Il quadro normativo descritto è completo e non lascia spazio ad incertezze sulla possibilità di notificare Pec la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cpc. l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria potrà, quindi, rilasciare alla parte che la richiede copia digitale autentica della sentenza.



Paolo Bevilacqua